

STATUTO

1) E' corrente la Associazione denominata
"TERRE SOLIDALI O.N.L.U.S."

organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

La Associazione è stata costituita con atto in data 30 luglio 2002 del notaio Gianfranco Re di Moncalieri, repertorio n. 40255/15449.

2) L'Associazione ha sede legale a Milano; essa può istituire sedi secondarie e operative sia in Italia che all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

3) L'associazione non ha fini di lucro, non potrà distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo quanto previsto dalla lettera d) del primo comma e dal sesto comma dell'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali di cui al successivo art. 4 e di quelle ad esse direttamente connesse.

4) L'associazione si propone il perseguimento in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale, come definite dall'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997, ed ha quale scopo lo svolgimento di attività nei settori di cui al primo comma lettera a) di tale norma, e precisamente nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della istruzione e della formazione, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della tutela dei diritti civili.

L'Associazione sviluppa ed esegue progetti di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, e opera ai fini di incrementare e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate alla solidarietà, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo dei popoli.

Per il raggiungimento delle predette finalità, la Associazione esercita le seguenti attività:

- promuove l'informazione e la sensibilizzazione alle idee di solidarietà, mondialità e sviluppo attraverso progetti, conferenze, convegni, pubblicazioni editoriali, materiale audiovisivo, eventi promozionali sia in Italia che all'estero;

- promuove la ricerca e la formazione nei Paesi in via di sviluppo;

- promuove la raccolta di fondi presso finanziatori pubblici e privati per identificare, sostenere e implementare le iniziative di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, tramite progetti realizzati direttamente dalla Associazione oppure attraverso associazioni e partner internazionali o locali; tali interventi devono vedere la massima



partecipazione di operatori locali in fase di identificazione, elaborazione ed esecuzione;

- sostiene e sviluppa le risorse locali dirette alla realizzazione di progetti di sviluppo, appoggiando le espressioni della società civile nei paesi in via di sviluppo;

- stabilisce relazioni internazionali con università, centri di ricerca, associazioni o singoli individui finalizzate al sostegno di azioni di sviluppo e all'elaborazione di più efficaci strategie di cooperazione tra i popoli.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997.

5) Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni o gli enti senza fini di lucro che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione, ne condividono gli scopi e si impegnano a collaborare mettendo a disposizione la propria capacità ed esperienza per il raggiungimento delle finalità e obiettivi di cui sopra.

Sono previste due categorie di soci:

- Soci Fondatori: sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o che hanno presentato domanda di adesione entro i successivi sessanta giorni;

- Soci Ordinari.

I soci hanno tutti i medesimi diritti.

La qualifica di socio comporta la possibilità di frequenza all'Associazione ed alle attività dalla stessa organizzate, escludendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il diritto di voto nell'Assemblea spetta a tutti gli Associati che siano regolarmente iscritti nel libro degli Associati.

6) L'ammissione di nuovi soci avviene su domanda degli interessati, inviata al Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione è comunicata dal Consiglio Direttivo all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio deve entro sessanta giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

7) L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

8) La qualifica di socio si può perdere per:

- a) recesso comunicato per iscritto al Consiglio direttivo; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia comunicato almeno tre mesi prima di tale scadenza;
- b) per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo, in caso di morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi per più di tre mesi, di perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, per altri accertati motivi di incompatibilità o per grave violazione delle norme e degli obblighi di legge o del presente statuto;
- c) per decesso.

L'associato receduto od escluso e gli eredi dell'associato deceduto non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

I soci sono tenuti entro il 31 gennaio di ogni anno al pagamento della quota associativa che verrà stabilita dal Consiglio direttivo entro il 31 dicembre a valere per l'anno successivo.

9) A cura del Consiglio direttivo viene redatto ogni anno con criteri di chiarezza e di prudenza il bilancio della Associazione, con il rendiconto economico e finanziario; il bilancio comprende il periodo tra il primo gennaio ed il trentuno dicembre di ogni anno, e dovrà essere approvato dalla assemblea dei soci entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

10) Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Revisore dei Conti.

11) L'Associazione ha nell'Assemblea Generale il suo organo sovrano. Tutti i soci regolarmente iscritti nel libro degli Associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Direttore, ove nominato, tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità, o ne venga fatta richiesta da due Consiglieri; essa deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata indirizzata al Presidente da almeno un decimo degli associati.

12) Le Assemblies sono convocate mediante avviso di convocazione inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea ai soci a mezzo posta elettronica o altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di riunione, nonché dell'ordine del giorno da trattare.



13) L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per le modifiche dello Statuto è comunque richiesta la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della associazione è comunque richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare alle assemblee con delega scritta da altro socio; ogni socio non può rappresentare più di tre altri soci.

L'Assemblea può svolgersi anche con Associati collegati in video o teleconferenza, attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia possibile al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, ove ritenuto opportuno, il Revisore;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

15) L'Assemblea vota per alzata di mano o con altro mezzo palese; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Una copia del verbale delle delibere delle assemblee rimarrà depositata presso la sede dell'associazione per un mese, in modo che i Soci ne possano prendere visione ed eventualmente chiederne copia.

16) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea dei



soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, è rieleggibile, e scade con la approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

La maggioranza dei Consiglieri deve essere scelta tra gli associati persone fisiche o tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere alla integrazione del Consiglio stesso per cooptazione. I Consiglieri così nominati scadono insieme agli altri membri del Consiglio.

In caso di cessazione per qualsiasi causa o impedimento della maggioranza dei membri nominati dall'assemblea, il Consiglio direttivo deve convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

17) Qualora non abbia già provveduto la assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio può delegare le sue funzioni a uno o più Consiglieri o a un comitato esecutivo.

Il Consiglio può inoltre nominare tra i suoi membri il Direttore della Associazione, determinandone i poteri, quali, a titolo esemplificativo, compiti amministrativi ed esecutivi, di direzione amministrativa della Associazione, di rappresentanza legale della Associazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio, il compimento di atti di amministrazione ordinaria o anche straordinaria.

Il Consiglio può nominare al suo interno un Tesoriere, nonché responsabili per particolari settori di attività, può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti e affidare incarichi specifici anche a persone non facenti parte dell'Associazione.

18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o il Direttore se nominato, lo ritengano necessario o quando lo richiedano almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso, e comunque almeno tre volte all'anno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate mediante avviso di convocazione inviato ai Consiglieri, a mezzo messaggio di posta elettronica o altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno da trattare.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le sue decisioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.



Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dalla persona eletta dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio si può riunire anche in video o teleconferenza, come sopra disciplinato per l'Assemblea.

19) Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione.

Spetta inoltre al Consiglio direttivo di:

a) nominare il Presidente ed eventualmente il Vice presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea;

b) designare il Direttore;

c) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci;

d) deliberare sulla ammissione e sulla esclusione dei nuovi soci;

e) redigere il bilancio;

f) curare l'esecuzione o svolgimento di tutte le attività della Associazione.

20) Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

L'Assemblea può inoltre attribuire ai Consiglieri un compenso per l'esercizio delle loro funzioni, nei limiti di cui al comma 6 lettera c) dell'art. 10 del D.lgs. 460/1997.

21) Al Presidente del Consiglio compete la rappresentanza politica e istituzionale dell'Associazione.

Il Presidente vigila affinché le attività dell'Associazione siano coerenti con i fini previsti nel presente statuto e rispettino le volontà dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, cura, in coordinamento con il Direttore ove nominato, i rapporti con le istituzioni, gli enti e le organizzazioni di riferimento dell'Associazione, promuove e coordina le cooperazioni e alleanze dell'Associazione.

22) Al Revisore dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Egli redige la relazione al bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo e la presenta all'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Il Revisore dei Conti è nominato dalla assemblea, dura in carica tre anni e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Esso è rieleggibile e potrà essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

23) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dalle quote associative versate dagli associati;

b) da versamenti volontari degli associati;

c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali

ed enti in genere;

d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;

e) dai beni acquistati con le entrate di cui sopra.

24) Ove necessario, particolari norme necessarie al funzionamento della associazione e alla esecuzione del presente statuto saranno disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre alla Assemblea per la approvazione.

25) In caso di scioglimento per qualunque della associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 23.12.1996 n. 662, successive modifiche e integrazioni, e salva la diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge.

26) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

FIRMATO: LAURA ALUNNO - MARCO LOVISETTI NOTAIO L.S.

ALLEGATO "B" AL REP. N.7115/3372

STATUTO

1) E' corrente ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione

"TERRE SOLIDALI ETS"

La Associazione è stata costituita con atto in data 30 luglio 2002 del notaio Gianfranco Re di Moncalieri, repertorio n. 40255/16449.

2) L'Associazione ha sede legale a Milano; essa può istituire sedi secondarie e operative sia in Italia che all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

3) L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'associazione è apolitica e aconfessionale.

L'Associazione in particolare, ai sensi della lettera n) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017, opera nel settore della cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; essa potrà inoltre operare nel settore della "accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui alla lettera r) del medesimo articolo 5.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione sviluppa ed esegue progetti di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, e opera ai fini di incrementare e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate alla solidarietà, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo dei popoli.

La Associazione esercita in particolare le seguenti attività:

- promuove l'informazione e la sensibilizzazione alle idee di solidarietà, mondialità e sviluppo attraverso progetti, conferenze, convegni, pubblicazioni editoriali, materiale audiovisivo, eventi promozionali sia in Italia che all'estero;
- promuove la ricerca e la formazione nei Paesi in via di sviluppo;
- promuove la raccolta di fondi presso finanziatori pubblici e privati per identificare, sostenere e implementare le iniziative di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, tramite progetti realizzati direttamente dalla Associazione oppure attraverso associazioni e partner internazionali o locali; tali interventi devono vedere la massima partecipazione di operatori locali in fase di identificazione, elaborazione ed esecuzione;
- sostiene e sviluppa le risorse locali dirette alla realizzazione di progetti di sviluppo, appoggiando le espressioni della società civile nei paesi in via di sviluppo;

- stabilisce relazioni internazionali con università, centri di ricerca, associazioni o singoli individui finalizzate al sostegno di azioni di sviluppo e all'elaborazione di più efficaci strategie di cooperazione tra i popoli.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

4) Il patrimonio della Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5) Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni o gli enti senza fini di lucro che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione, ne condividono gli scopi e si impegnano a collaborare mettendo a disposizione la propria capacità ed esperienza per il raggiungimento delle finalità e obiettivi di cui sopra.

Sono previste due categorie di soci:

- Soci Fondatori: sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o che hanno presentato domanda di adesione entro i successivi sessanta giorni;

- Soci Ordinari.

I soci hanno tutti i medesimi diritti.

La qualifica di socio comporta la possibilità di frequenza all'Associazione ed alle attività dalla stessa organizzate.

Il diritto di voto nell'Assemblea spetta a tutti gli Associati che siano regolarmente iscritti nel libro degli Associati.

6) L'ammissione di nuovi soci avviene su domanda degli interessati, inviata al Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione è comunicata dal Consiglio Direttivo all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio deve entro sessanta giorni motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della

sua successiva convocazione.

7) L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

8) La qualifica di socio si può perdere per:

a) recesso comunicato per iscritto al Consiglio direttivo; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicato almeno tre mesi prima di tale scadenza;

b) per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo, in caso di morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi per più di tre mesi, di perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, per altri accertati motivi di incompatibilità o per grave violazione delle norme e degli obblighi di legge o del presente statuto;

c) per decesso.

L'associato deceduto ed escluso e gli eredi dell'associato deceduto non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

I soci sono tenuti entro il 31 gennaio di ogni anno al pagamento della quota associativa che verrà stabilita dal Consiglio direttivo entro il 31 dicembre a valere per l'anno successivo.

9) A cura del Consiglio direttivo viene redatto ogni anno con criteri di chiarezza e di prudenza il bilancio di esercizio, con i criteri e le modalità di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, successive modifiche e integrazioni.

Il bilancio comprende il periodo tra il primo gennaio ed il trentuno dicembre di ogni anno, e dovrà essere approvato dalla assemblea dei soci entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Qualora ricorrano i presupposti di legge o sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, questi predispongono il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il medesimo termine del 30 giugno di ogni anno.

10) Sono organi della Associazione:

a) l'Assemblea Generale dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Direttore;

e) l'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti, ove nominati.

11) L'Associazione ha nell'Assemblea Generale il suo organo sovrano. Tutti i soci regolarmente iscritti nel libro degli Associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, o dal Direttore ove nominato, tutte le volte in cui ne ravvisino la necessità o ne venga fatta richiesta da due Consiglieri; essa deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata indirizzata al Presidente da almeno un decimo degli associati.

12) Le Assemblee sono convocate mediante avviso di convocazione inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea ai soci, a mezzo posta elettronica o altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di riunione, nonché dell'ordine del giorno da trattare.

13) L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per le modifiche dello Statuto è comunque richiesta la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della associazione è comunque richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare alle assemblee con delega scritta da altro socio; ogni socio non può rappresentare più di tre altri soci.

L'Assemblea può svolgersi anche con Associati collegati in video o teleconferenza, attraverso di comunicazione a distanza, a condizione che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca il Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca, quando previsti, l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti;
- c) approva il bilancio, ed il bilancio sociale ove redatto;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione

o la scissione dell'associazione;

h) delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dalla legge, o dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati.

15) L'Assemblea vota per alzata di mano o con altro mezzo palese; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Una copia del verbale delle delibere delle assemblee rimarrà depositata presso la sede dell'associazione per un mese, in modo che i Soci ne possano prendere visione ed eventualmente chiederne copia.

16) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, è rieleggibile, e scade con la approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

La maggioranza dei Consiglieri deve essere scelta tra gli associati persone fisiche o tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere alla integrazione del Consiglio stesso per cooptazione. I Consiglieri così nominati scadono insieme agli altri membri del Consiglio.

In caso di cessazione per qualsiasi causa o impedimento della maggioranza dei membri nominati dall'assemblea, il Consiglio direttivo deve convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

17) Qualora non abbia già provveduto la assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio può delegare le sue funzioni a uno o più Consiglieri o a un Comitato esecutivo.

Il Consiglio può inoltre nominare tra i suoi membri il Direttore della Associazione, determinandone i poteri, quali, a titolo esemplificativo, compiti amministrativi ed esecutivi, di direzione amministrativa della Associazione, di rappresentanza legale della Associazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio, il compimento di atti di amministrazione ordinaria o anche straordinaria.

Il Consiglio può nominare al suo interno un Tesoriere, nonché responsabili per particolari settori di attività, può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti e affidare incarichi specifici anche a persone non facenti parte dell'Associazione.

18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o il Direttore se nominato, lo ritengono

necessario o quando lo richiedano almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso, e comunque almeno tre volte all'anno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate mediante avviso di convocazione inviato ai Consiglieri, a mezzo messaggio di posta elettronica o altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno da trattare.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le sue decisioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Direttore, o dal Vice Presidente, o dalla persona eletta dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio si può riunire anche in video o teleconferenza, come sopra disciplinato per l'Assemblea.

19) Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione.

Spetta inoltre al Consiglio direttivo di:

a) nominare il Presidente ed eventualmente il Vice presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea;

b) nominare il Direttore;

c) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci;

d) deliberare sulla ammissione e sulla esclusione dei nuovi soci;

e) redigere il bilancio e curare la tenuta dei libri sociali obbligatori;

f) curare l'esecuzione o svolgimento di tutte le attività della Associazione,

g) esercita le altre funzioni allo stesso attribuite dalla legge.

20) Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

L'Assemblea può inoltre attribuire ai Consiglieri un compenso per l'esercizio delle loro funzioni, nei limiti di cui al comma 3 lettera a) dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

21) Al Presidente compete la rappresentanza politica e istituzionale dell'Associazione.

Il Presidente vigila affinché le attività dell'Associazione siano coerenti con i fini previsti nel presente statuto e rispettino le volontà dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, cura, in coordinamento con il Direttore ove nominato, i rapporti con le istituzioni, gli enti e le organizzazioni di riferimento dell'Associazione, promuove e

coordina le cooperazioni e alleanze dell'Associazione.

22) Qualora obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un organo di controllo costituito da un membro; è possibile in luogo dell'organo monocratico nominare un collegio composto da tre membri, i quali possono riunirsi in tele o video conferenza come sopra disciplinato per l'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo devono avere i requisiti, e ad esso competono i compiti ed i poteri, stabiliti dalla legge.

All'organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti, qualora non sia obbligatoria la nomina di un revisore legale o di una società di revisione.

L'organo di controllo è nominato dalla assemblea, dura in carica tre anni e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Esso è rieleggibile.

23) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dalle quote associative versate dagli associati;

b) da versamenti volontari degli associati;

c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali ed enti in genere, donatori pubblici internazionali;

d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;

e) dagli altri fondi raccolti dalla Associazione, anche nelle forme di cui all'art. 7 del D.lgs. 117/2017;

f) dai beni acquistati con le entrate di cui sopra.

24) Ove necessario, particolari norme necessarie al funzionamento della associazione e alla esecuzione del presente statuto saranno disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre alla Assemblea per la approvazione.

25) In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.lgs 117/2017, a uno o più Enti di Terzo Settore individuati dall'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salva la diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge.

26) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge in materia ed ai principi generali dell'ordinamento italiano.

FIRMATO: LAURA ALUNNO - MARCO LOVISETTI NOTAIO L.S.

E' copia conforme all'originale.
Milano, 30 ottobre 2019

